

**LA MEDIAZIONE  
NELLE CONTROVERSIE CIVILI  
E COMMERCIALI**

Contributo allo studio dei profili civilistici e tributari

---

a cura di  
**Lisia Carota e Caterina Verrigni**

 **AMON**

© Copyright 2011 by Amon  
[www.amonedizioni.it](http://www.amonedizioni.it)

ISBN: 9788866030904  
Stampato in Italia - Printed Italy

## INDICE

<i>Prefazione di Lorenzo del Federico</i> .....	IX
---	----

## CAPITOLO I

## IL SISTEMA DELLA MEDIAZIONE

1. <i>Lisia Carota</i> L'autonomia privata e i metodi alternativi di risoluzione delle controversie. I metodi tradizionali: arbitrato, transazione. ....	3
2. <i>Francesca Miconi</i> La mediazione e i metodi alternativi di risoluzione delle controversie: la prospettiva dei rapporti tributari .....	15
3. <i>Lisia Carota</i> La mediazione e la conciliazione nelle controversie civili e commerciali .....	21
4. <i>Piero Sanvitale</i> Le tipologie di mediazione nelle controversie civili e commerciali .....	31
5. <i>Valeria D'Ilio</i> Le clausole contrattuali di mediazione: efficacia ed operatività .....	41
6. <i>Enrica Giammarino</i> I profili di legittimità costituzionale in materia di mediazione obbligatoria .....	47
7. <i>Valeria D'Ilio</i> L'autonomia negoziale e la mediazione nelle controversie civili e commerciali .....	53
8. <i>Antonella Zuccarini</i> L'accordo conciliativo: natura giuridica, tecniche di redazione ed elementi essenziali. ....	63
9. <i>Lorenzo del Federico</i> Il verbale di conciliazione e l'accordo fra le parti, tra transazione, negozio di accertamento e rinuncia: i profili fiscali .....	71
10. <i>Piero Sanvitale</i> Gli obblighi e i divieti gravanti sul mediatore. ....	81
11. <i>Lorenzo del Federico</i> La nullità degli accordi conciliativi per contrarietà alle norme tributarie ...	91

12. *Antonella Zuccarini*  
Il regolamento di procedura dell'organismo di mediazione ..... 97
13. *Lorenzo del Federico*  
La responsabilità del mediatore e dell'organismo di mediazione  
rispetto ai divieti relativi ad atti non registrati. .... 107

## CAPITOLO II

## L'AMBITO APPLICATIVO DELLA MEDIAZIONE

1. *Enrica Giammarino*  
Ambito di applicazione "necessario" del procedimento di mediazione:  
controversie in materia di diritti reali e condominio ..... 119
2. *Lisia Carota*  
La mediazione in tema di patto di famiglia ..... 125
3. *Enrica Giammarino*  
La mediazione in tema di risarcimento del danno derivante  
dalla circolazione dei veicoli e da responsabilità medica ..... 133
4. *Francesca Miconi*  
L'esclusione dei diritti indisponibili e dei rapporti pubblicistici e  
tributari dall'ambito applicativo della mediazione: profili comunitari ... 139
5. *Antonella Zuccarini*  
La mediazione nel settore delle telecomunicazioni. .... 145

## CAPITOLO III

## SPESE, INDENNITÀ E REGIME TRIBUTARIO

1. *Caterina Verrigni*  
Le esenzioni fiscali per la mediazione nelle controversie civili  
e commerciali. .... 157
2. *Piero Sanvitale*  
Le spese e le indennità del procedimento di mediazione ..... 173

3.	<i>Valeria D'Ilio</i>	
	L'applicabilità dell'Iva all'indennità di mediazione .....	181
4.	<i>Francesca Miconi</i>	
	Il credito di imposta per le spese di conciliazione.....	189
5.	<i>Caterina Verrigni</i>	
	La tassazione degli organismi di conciliazione nelle imposte sui redditi ...	197
6.	<i>Caterina Verrigni</i>	
	I corsi di formazione per mediatori nelle controversie civili e commerciali: natura giuridica e regime tributario .....	209

CATERINA VERRIGNI\*

**I CORSI DI FORMAZIONE PER MEDIATORI NELLE CONTROVERSIE CIVILI  
E COMMERCIALI: NATURA GIURIDICA E REGIME TRIBUTARIO**

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Le prestazioni didattiche e l'esenzione Iva  
3. L'esenzione Iva e il riconoscimento pubblico degli enti di formazione  
4. Conclusioni

**1. Introduzione**

Prima di analizzare la problematica fiscale che si è posta in merito all'applicazione dell'Iva ai corsi di formazione per mediatori professionisti è opportuno identificare gli elementi strutturali che caratterizzano gli enti di formazione, sulla base delle norme contenute nel D.Lgs. 11.3.2010, n. 28 e nel d.m. 18.10.2010, n. 180, al fine di comprendere se la suindicata attività di formazione possa usufruire dell'esenzione Iva riconosciuta alle prestazioni didattiche ed educative ex art. 10, 1 co., n. 20, D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Per gli enti di formazione, il Legislatore riprende l'impostazione già prevista nel D.Lgs. 17.1.2003, n. 5. Tuttavia, mentre nella conciliazione societaria erano presenti alcuni automatismi, per cui si poteva essere mediatori anche senza alcuna specifica preparazione<sup>1</sup>, nella nuova normativa è possibile chiedere l'iscrizione, come mediatore professionista, solo dopo aver effettuato un percorso formativo sia teorico, sia applicativo<sup>2</sup> presso strutture accreditate.

Per gli enti di formazione che preparano i mediatori, la normativa impone alcuni vincoli in relazione al numero dei partecipanti e al

\* Professore aggregato di Diritto tributario, Università di Chieti - Pescara.

<sup>1</sup> Nell'art. 4, 4 co., lett. a), d.m. 23.7.2004, n. 222, si consentiva l'esercizio dell'attività di mediazione senza la dimostrazione di qualsiasi formazione, ai professori universitari in discipline economiche o giuridiche, ai professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie, con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni e ai magistrati in quiescenza.

<sup>2</sup> Come è noto per essere abilitati a svolgere l'attività di mediatore è necessario: individuare un ente formatore accreditato presso il Ministero, frequentare un corso di almeno 50 ore, superare con successo la valutazione finale.

contenuto della didattica. Ai sensi dell'art. 16, 5 co., D.Lgs. n. 28/2010 e dell'art. 17, d.m. n. 180/2010, è stato istituito presso il Ministero della Giustizia l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori.

L'elenco è composto di due parti: una prima parte destinata agli enti di formazione pubblici; un'altra parte destinata all'iscrizione degli enti di formazione privati. Per gli enti di formazione pubblici è sufficiente l'indicazione nell'elenco dei formatori e dei responsabili scientifici, mentre per gli enti di formazione privati è necessario indicare, come previsto dall'art. 17, 3 co., d.m. n. 180/2010, oltre che questi soggetti, anche i soci, gli associati, gli amministratori e i rappresentanti degli enti.

La norma richiede per gli enti di formazione alcuni requisiti, tra i quali il possesso di una capacità finanziaria e organizzativa, il cui livello minimo è fissato dal Legislatore nel capitale richiesto per la costituzione di una società a responsabilità limitata. È richiesta anche la dimostrazione del possesso di requisiti di onorabilità da parte dei soci, degli associati, degli amministratori e dei rappresentanti, conformi a quelli previsti in materia di intermediazione finanziaria, nonché la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente<sup>3</sup>.

## 2. Le prestazioni didattiche e l'esenzione Iva

In linea generale, a) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù; b) le prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus; c) le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale, sono esenti dall'Iva (art. 10, 1 co., n. 20, D.P.R. n. 633/1972).

Tuttavia è opportuna una precisazione poiché in riferimento alle attività *sub a)* e *b)*, il regime di esenzione dipende dalla sussistenza, sia

<sup>3</sup> Su tali profili si rinvia a: PODICO, *Gli organismi di mediazione e gli enti di formazione*, in AA. VV., *La mediazione civile*, a cura di Ruscetta, Caradonna, Novelli, Milano, 2011, 69-85; RUSCETTA - TAMMARO, *Iscrizione nel registro, indennità, obblighi di riservatezza e formazione del mediatore*, in *Corr. trib.*, 2011, 752.

del presupposto oggettivo, nel senso che le prestazioni devono avere ad oggetto la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, sia del presupposto soggettivo, nel senso che le suddette prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da Onlus.

Sono altresì esenti da Iva le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Si tratta, in concreto, di prestazioni rese dagli stessi in qualità di lavoratori autonomi e sotto la propria responsabilità<sup>4</sup>.

La disciplina delle esenzioni è di particolare rilievo nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto tali operazioni influenzano, sensibilmente, il meccanismo ordinario di applicazione del tributo ed, in particolare, limitano – e, in larga misura, “annullano” – il diritto di detrazione<sup>5</sup>. Nelle operazioni esenti rileva l'elemento oggettivo, in quanto si fa riferimento alla natura dell'operazione indipendentemente dal soggetto che la pone in essere, che deve essere in ogni caso il soggetto passivo del tributo. Tuttavia, vi sono ipotesi in cui al presupposto oggettivo deve affiancarsi un presupposto soggettivo dato dalla qualificazione particolare del soggetto che effettua la prestazione (ad es. le prestazioni sanitarie) e altri casi in cui l'esenzione è funzionale alla qualifica del cessionario o alla sua particolare situazione (ad es. le transazioni immobiliari ex art. 10, 1 co., n. 8 - ter, D.P.R. n. 633/1972).

Come è noto, i soggetti esercenti attività totalmente o parzialmente esenti subiscono la indetraibilità dell'Iva pagata per l'acquisto di beni e

<sup>4</sup> In argomento la Corte di Giustizia, ha ulteriormente precisato che la fattispecie non è riservata ai soli insegnanti diretti al superamento di esami tesi, a loro volta, all'ottenimento di una qualifica o di un titolo formativo per l'esercizio di una particolare attività professionale, ma anche a quelli diretti a sviluppare conoscenze e attitudini degli studenti, a condizione però che tali attività non abbiano natura meramente ricreativa. Ancor più nello specifico, i giudici europei hanno precisato che, se l'insegnante fornisce prestazioni di insegnamento nell'ambito dei corsi di formazione preposti da un ente terzo, non può ritenersi che lo stesso abbia impartito lezioni a titolo personale (CGE 14.6.2007, causa C-445/05 e in senso conforme CGE 14.6.2007, causa C-435/05, nonché da ultimo CGE 28.1.2010, causa C-473/08). Per una disamina dei criteri interpretativi che emergono dalle diverse decisioni si rinvia a: BASILAVECCHIA, *Lost in translation*, in *Corr. trib.*, 2010, 987.

<sup>5</sup> Per ampi approfondimenti cfr., COMELLI, *Iva comunitaria e Iva nazionale*, Padova, 2000, 307; GIORGI, *Detrazione e soggettività nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto*, Padova, 2005.



di servizi, i cui costi, risultano, pertanto, maggiorati dell'Iva indetraibile: quindi, mentre per le imprese, l'Iva normalmente, non costituisce mai un costo, i soggetti che pongono in essere le suddette operazioni sono trattati alla stregua di consumatori finali e sono costretti a subire, a proprio carico, l'Iva loro addebitata dai fornitori dei beni e dei servizi utilizzati per lo svolgimento dell'attività medesima.

In ogni caso, per le operazioni esenti il verificarsi del presupposto non si differenzia molto rispetto alle operazioni imponibili.

La dottrina, infatti, ha evidenziato che «si ha l'esenzione fiscale allorchè una norma di diritto singolare sottrae all'imposizione situazioni e soggetti che, altrimenti, ricadrebbero nell'ambito della previsione della norma impositiva; quando, cioè, ad una norma impositiva generale, si contrappone una norma particolare, la quale esclude l'applicazione del tributo a situazioni comprese nella fattispecie della norma generale»<sup>6</sup>.

Altra autorevole dottrina<sup>7</sup> osserva che, mentre le operazioni escluse dal campo di applicazione del tributo non hanno alcuna rilevanza nel sistema dell'Iva, nel senso che dalla loro effettuazione non consegue alcun effetto giuridicamente rilevante, né in relazione al rapporto d'imposta, né in relazione agli altri rapporti che costituiscono, appunto, il sistema dell'Iva, le operazioni non imponibili e quelle esenti hanno una loro rilevanza, formale e sostanziale, pur essendo caratterizzate, le une e le altre, dal fatto di non determinare la nascita di una obbligazione d'imposta<sup>8</sup>. Per i corsi di formazione per mediatori professionisti si evidenzia una problematica che emerge da sempre attorno all'esenzione Iva nel settore delle prestazioni educative e didattiche di ogni tipo ed è quello relativo all'esatta interpretazione delle parole "istituti o scuole".

L'orientamento pregresso della prassi<sup>9</sup>, con riferimento al requisito

<sup>6</sup> LA ROSA, *Esenzione (diritto tributario)*, in *Enc. dir.*, 1966, 567. Per un'ampia ricostruzione delle diverse teorie cfr., VIOTTO, *Le esenzioni*, in *L'imposta sul valore aggiunto, Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da Tesauro, Torino, 2001, 87.

<sup>7</sup> BOSELLO, *L'imposta sul valore aggiunto*, Bologna, 1979, 33.

<sup>8</sup> In sostanza, è ampiamente condivisa l'idea che le esenzioni consistano in deroghe relative al presupposto del tributo e in relazione a tale elemento si distinguerebbero dalle esclusioni, essendo queste ultime destinate a definire l'ambito di applicazione del tributo delineando con maggiore precisione il presupposto e la base imponibile. Per ulteriori approfondimenti v.: LA ROSA, *Esenzioni e agevolazioni tributarie*, in *Enc. giur.*, BASILAVECCHIA, *Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni (diritto tributario)*, in *Rass. trib.*, 2002, 421 ss.

<sup>9</sup> Ris. 24.6.2002, n. 205, Ris. 15.3.2007, n. 53/E, entrambe in *Bigunico*.

soggettivo, ha affermato che, per quanto attiene, specificamente, alla locuzione "istituti o scuole", il Legislatore, non abbia inteso delineare un elenco tassativo, bensì meramente indicativo e suscettibile di estensione analogica<sup>10</sup>.

Con riferimento al requisito soggettivo del riconoscimento dell'ente da parte di pubbliche amministrazioni, la norma ammette anche l'approvazione proveniente da amministrazioni diverse da quella scolastica, purchè gli enti medesimi risultino competenti secondo la specifica materia<sup>11</sup>.

### **3. L'esenzione Iva e il riconoscimento pubblico degli enti di formazione**

L'esenzione prevista dall'art. 10, 1 co., n. 20, D.P.R. n. 633/1972, trova applicazione per le attività didattiche ed educative svolte da scuole diverse da quelle statali<sup>12</sup> solo se hanno conseguito un riconoscimento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e sono soggette alla sua vigilanza. Per gli istituti privati interessati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono prestazioni didattiche e formative nelle materie di insegnamento di competenza dell'Amministrazione scolastica, il riconoscimento necessario ai fini dell'applicazione del regime di esenzione, può provenire anche da soggetti pubblici diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione. In tal caso il riconoscimento può avvenire anche attraverso il finanziamento del progetto educativo da

<sup>10</sup> In tal senso v. anche: Ris. 18.9.2001, n. 129; Circ. 28.5.2001, n. 77; Ris. 26.9.2005, n. 134, tutte in *Bigunico*.

<sup>11</sup> Su tale circostanza cfr. Circ. 10.8.1994, n. 150 in *Bigunico*; Ris. n. 205/2002, cit., Ris. 17.3.2003, n. 65 in *Bigunico*; Ris. n. 53/2007 cit.,

<sup>12</sup> A tal fine v. Circ. 18.3.2008, n. 22/E, la quale evidenzia come la vigente normativa in materia di riconoscimento abbia ricondotto le scuole non statali in due categorie: scuole paritarie e scuole non paritarie. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e la parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge (art. 1, L. 10.3.2000, n. 62, sulla riforma scolastica). Le scuole non paritarie devono svolgere un'attività organizzata di insegnamento ed essere in possesso di determinati requisiti di funzionamento normativamente previsti (art. 1-bis, 4 co., L. n. 62/2000).

parte di un ente pubblico che ne riconosce così il merito e l'interesse.

Infine, per gli organismi privati operanti nelle aree riconducibili nella competenza di amministrazioni ed enti pubblici diversi dal Ministero della pubblica Istruzione, il riconoscimento valido "per fini fiscali" continua ad essere conferito dai soggetti pubblici competenti per materia (ad es. regioni ed enti locali) con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative (ad es. con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto dell'accREDITAMENTO).

Sono riconducibili nell'ambito applicativo del regime di esenzione Iva, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.)<sup>13</sup>. Nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e didattico è insita, infatti, l'attività di controllo e di vigilanza da parte dell'ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell'attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l'ente è preposto a tutelare. Per quanto riguarda le attività formative organizzate nel settore della mediazione e conciliazione civile, è intervenuta, recentemente, l'Amministrazione finanziaria<sup>14</sup> che, soffermandosi proprio sul corretto trattamento fiscale, ai fini Iva, ha ribadito quanto espresso precedentemente in merito all'esenzione per le prestazioni didattiche.

Per l'applicazione dell'esenzione è richiesta la sussistenza di due requisiti:

a) deve trattarsi di prestazioni aventi natura didattica o educativa (requisito oggettivo);

b) le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 14, 10 co., L. 24.12.1993, n. 537, beneficiano dell'esenzione Iva anche le somme corrisposte da un ente pubblico ad un soggetto terzo di cui si avvalga per l'esecuzione di corsi destinati alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del proprio personale dipendente. Su tale profilo v.: PRAVISANO, *Compensi per corsi di formazione erogati da enti pubblici: aspetti applicativi Iva*, in *Fisco*, 2004, 8102; Id., *I soggetti gestori di formazione per enti pubblici: aspetti applicativi Iva*, in *Fisco*, 2005, 5845.

<sup>14</sup> Ris. 18.4.2011, n. 47/E, in *Bigunico*. La risoluzione giunge in risposta ad una istanza di interpello presentata da un Consiglio di un ordine forense, il quale chiedeva se le quote di iscrizione all'attività formativa offerta dalla camera arbitrale e di conciliazione dovessero scontare l'aliquota Iva ordinaria del 20% (ora 21%) o se invece rientrassero nel regime di esenzione di cui all'art. 10, 1 co., n. 20, D.P.R. n. 633/1972.

L'orientamento che scaturisce dalla recentissima risoluzione, ripercorre l'iter argomentativo della precedente prassi<sup>15</sup> che ha, per esempio, riconosciuto l'esenzione Iva alle prestazioni educative e didattiche rese alle scuole dalle fattorie didattiche iscritte nell'apposito albo regionale, in presenza dei requisiti suindicati. Pertanto, il riconoscimento dell'esenzione deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico che l'organismo intende realizzare.

Tale ricostruzione è avallata anche dalla normativa comunitaria (art. 32, 1 co., Direttiva 112/2006/CE) la quale, per le prestazioni educative e didattiche, individua i soggetti ammessi al regime dell'esenzione con la dizione generica di organismi, specificando che essi devono avere la natura giuridica di diritto pubblico o essere riconosciuti dallo Stato come aventi finalità didattiche<sup>16</sup>; ed è proprio il caso degli enti di formazione che organizzano i corsi per mediatori i quali, per poter operare, devono essere accreditati dal Ministero della Giustizia.

Per istituti o scuole, quindi, non si intendono soltanto gli organismi scolastici in senso stretto, ma tutti gli enti che operano nel settore della formazione purchè le amministrazioni pubbliche riconoscano la loro finalità didattica.

#### 4. Conclusioni

In definitiva, per l'Amministrazione finanziaria i corsi di formazione organizzati dalla "Camera arbitrale e di conciliazione" dell'Ordine degli avvocati, finalizzati all'accesso alla professione di mediatore soddisfano non solo il requisito oggettivo della natura didattica delle prestazioni erogate ma anche il requisito soggettivo del riconoscimento, trattandosi di corsi autorizzati dal Ministero della Giustizia e, dunque assoggettati all'attività di controllo e di vigilanza dello stesso.

Inoltre, tale interpretazione è confermata dal d.m. n. 180/2010 del

<sup>15</sup> Ris. 77/E, 2001; Ris. 15.3.2007, n. 53/E, in *Bigunico*.

<sup>16</sup> Per ulteriori spunti di riflessione cfr., GAVIOLI, *Attività di formazione per mediatori professionisti: esenzione IVA*, in *Prat. fisc. prof.*, 2011, 27 ss.; PULLELLA LUCANO, *Corsi per mediatori professionisti: l'esenzione dall'Iva è di diritto*, in *FiscoOggi.it*, 18.4.2011; UNGARO, *Esenti da Iva i corsi di formazione per mediatori professionisti*, in *Fisco*, 2011, 3051 ss.

Ministero della Giustizia, che, oltre a individuare e disciplinare i criteri per l'iscrizione degli enti abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, considera iscritti di diritto, e dunque autorizzati, gli organismi già accreditati ai sensi del d.m. n. 224/2004 del Ministro della Giustizia, tra i quali rientra la camera arbitrale e di conciliazione dell'ordine forense.

Conseguentemente, per tali Camere arbitrali, come pure per gli altri enti di formazione accreditati, i corsi devono essere riconosciuti e autorizzati dal Ministero della Giustizia e quindi possono beneficiare dell'esenzione Iva ex art. 10, 1 co., n. 20), D.P.R. n. 633/1972.